

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - S.C.C.I. S.p.A.

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

INDICE

1.	PREMESSE E ALLEGATI.....	5
2.	OGGETTO.....	5
3.	CORRISPETTIVO	9
4.	EFFICACIA DELLA CESSIONE.....	12
5.	GARANZIE CIRCA L'ESISTENZA DEI NUOVI CREDITI CEDUTI.....	15
6.	IMPEGNI ACCESSORI DELL'INPS	16
7.	DICHIARAZIONI E GARANZIE RESE DALL'ACQUIRENTE	25
8.	GESTIONE DEI NUOVI CREDITI CEDUTI ISCRITTI A RUOLO	26
9.	GESTIONE DEI NUOVI CREDITI CEDUTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO CIVILE E DI ESECUZIONE	27
10.	GESTIONE	28
11.	PAGAMENTI	29
12.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBMANDATI	31
13.	ESERCIZIO DI DIRITTI	32
14.	CONTENUTO DELL'ACCORDO DI CESSIONE	32
15.	RISERVATEZZA	32
16.	COMUNICAZIONI	32
17.	IMPOSTE, TASSE E SPESE	33
18.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	34

Elenco degli allegati

- Allegato 1: Convenzione Tipo
- Allegato 2: Ordine dei Pagamenti
- Allegato 3: Piano di rimborso dei titoli
- Allegato 4: Tabella esemplificativa

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese, in data 11 dicembre 1952, codice fiscale n. SSSGPL52T11L682Z e domiciliato per la carica presso la sede dell'INPS (l'"INPS");

E

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 213733/1999, capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (centomila), interamente versato ed esistente, codice fiscale e partita IVA 05870001004, costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come successivamente modificato, iscritta nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "**T.U. Bancario**") tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (nr. iscr. 31171), nonché nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. Bancario tenuto dalla Banca d'Italia (nr. iscr. 32349), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché rappresentante legale della società, Dott. Gordon Edwin Charles Burrows, nato a Reigate, Regno Unito, il 16 agosto 1938, codice fiscale n. BRRGDN38M16Z114F e domiciliato per la carica presso la sede della società (l'"Acquirente").

PREMESSO CHE:

- (1) l'INPS è un ente pubblico previdenziale;
- (2) l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come successivamente modificato, (l'"**Articolo 13**") ha disposto che i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi che matureranno a favore dell'INPS sino alla data del 31 dicembre 2005, sono ceduti a titolo oneroso ed in massa ad una società per azioni costituita ai sensi del comma 4 dell'Articolo 13;
- (3) con contratti stipulati rispettivamente in data 29 novembre 1999 (il "**Primo Contratto di Cessione**"), 31 maggio 2001 (il "**Secondo Contratto di Cessione**"), 18 luglio 2002 (il "**Terzo Contratto di Cessione**"), e 18 luglio 2003 (il "**Quarto Contratto di Cessione**") e, congiuntamente al Primo Contratto di Cessione, al Secondo Contratto di Cessione e al Terzo Contratto di Cessione, gli "**Originari Contratti di Cessione**" nonché questi ultimi, unitamente al presente contratto, i "**Contratti di Cessione**") l'INPS ha ceduto all'Acquirente, ai sensi dell'Articolo 13, i crediti contributivi maturati, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1999, del 31 dicembre 2000, del 31 dicembre 2001, del 31 dicembre 2002 e del 31 dicembre 2003, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, come meglio specificato in ciascuno degli Originari Contratti di Cessione (gli "**Originari Crediti Ceduti**");

- (4) la clausola 3.2 del Quarto Contratto di Cessione, a conferma di quanto previsto nelle clausole 3.2 di ciascuno degli altri Originari Contratti di Cessione, stabilisce il diritto dell'INPS di richiedere anticipatamente la corresponsione del corrispettivo finale di cui al Quarto Contratto di Cessione in tutto o in parte alle condizioni precisate in tale Quarto Contratto di Cessione;
- (5) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 agosto 2004, è stato disposto di dare esecuzione alle previsioni di cui all'Articolo 13 ed alle clausole 3.2 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, ritenendo sussistere i presupposti per ottenere la corresponsione in via anticipata, in relazione alla cessione degli Originari Crediti Ceduti, di parte del corrispettivo finale di cui alla premessa (4) che precede e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali disciplinate da appositi decreti ministeriali;
- (6) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2004 (il "**Decreto Ministeriale**"), sono stati definiti, tra l'altro: (i) le tipologie dei crediti contributivi da cedere da parte dell'INPS unitamente al relativo importo nominale minimo garantito ed alla loro suddivisione in differenti categorie; (ii) l'importo dovuto dall'Acquirente all'INPS a titolo di anticipazione di parte del corrispettivo finale (di cui alla premessa (4) che precede), di Corrispettivo Iniziale (come di seguito definito), nonché le modalità di pagamento del Corrispettivo Finale (come di seguito definito); (iii) i criteri di ponderazione per la sostituzione da parte dell'INPS dei crediti contributivi rivelatisi eventualmente inesistenti; (iv) le caratteristiche e l'ammontare dei titoli da emettersi da parte dell'Acquirente per finanziare il pagamento all'INPS degli importi di cui al punto (ii) che precede; e (v) gli impegni accessori che l'INPS assume ai fini della cessione all'Acquirente e della cartolarizzazione da parte dell'Acquirente dei crediti contributivi di cui al punto (i) che precede, richiesti per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione secondo la prassi finanziaria generalmente seguita in operazioni di tale tipo;
- (7) l'Acquirente ha manifestato il proprio interesse all'acquisto dei sopra citati crediti contributivi;
- (8) al fine di reperire le somme necessarie per il pagamento del corrispettivo iniziale a titolo definitivo per l'acquisto dei crediti contributivi oggetto della nuova cessione, nonché per anticipare parte del corrispettivo finale di cui alla premessa (4) che precede, l'Acquirente procederà ad una operazione di cartolarizzazione dei medesimi, così come previsto dal comma 5 dell'Articolo 13 e dal Decreto Ministeriale, a fronte della quale saranno emesse due serie di titoli;
- (9) ai sensi del comma 9 dell'Articolo 13, l'INPS ha approvato la convenzione tipo (la "**Convenzione Tipo**") in data 29 novembre 1999. Ad essa sono conformate le convenzioni stipulate in pari data (le "**Convenzioni**" e, unitamente alla Convenzione Tipo, la "**Convenzione**") tra l'Acquirente ed i concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni (i

"**Concessionari**"). La validità, l'efficacia e la vincolatività della Convenzione è stata estesa, tramite scambio di corrispondenza tra l'Acquirente ed i Concessionari, (i) ai crediti ceduti con il Secondo Contratto di Cessione, in occasione della stipula di tale contratto; (ii) ai crediti ceduti con il Terzo Contratto di Cessione, in occasione della stipula di tale contratto; (iii) ai crediti ceduti con il Quarto Contratto di Cessione, in occasione della stipula di tale contratto; e (iv) alla data del presente contratto, ai Nuovi Crediti Ceduti (come di seguito definiti). Copia della Convenzione Tipo è riportata nell'Allegato 1 al presente contratto;

- (10) i titoli emessi dall'Acquirente in occasione della stipula del Primo Contratto di Cessione e del Secondo Contratto di Cessione nonché i titoli denominati "€1.500.000.000 Serie 4A Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con scadenza 2008" emessi dall'Acquirente in occasione della stipula del Quarto Contratto di Cessione sono stati tutti integralmente rimborsati.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. OGGETTO

- 2.1 L'INPS, in ottemperanza al disposto del comma 1 dell'Articolo 13, cede ai sensi del Decreto Ministeriale, in massa e senza garanzia di solvenza dei debitori ceduti, all'Acquirente, che li acquista, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, che:

- (i) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004 compreso (per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2004);
- (ii) non siano stati ancora riscossi dall'INPS alla data del 30 aprile 2004 compreso (la "**Data di Efficacia**"); e
- (iii) non verranno eliminati dall'INPS in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'INPS, disciplinata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210 (la "**Procedura di Eliminazione dei Crediti**") entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli Elenchi (come di seguito definiti).

Conformemente al disposto del Decreto Ministeriale le tipologie dei crediti oggetto della presente cessione sono: (i) i crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato) (i "**Crediti Aziende**"); (ii) i crediti contributivi degli autonomi (artigiani e commercianti) (i "**Crediti Artigiani e Commercianti**"); e (iii) i crediti contributivi dei coltivatori diretti, dei coloni, dei

mezzadri e delle aziende agricole (i "**Crediti Agricoli**"), con esclusione di altri crediti vantati dall'INPS (i sopra citati crediti contributivi ceduti sono di seguito indicati come "**Nuovi Crediti Ceduti**" e, unitamente agli Originari Crediti Ceduti, come i "**Crediti Ceduti**"), restando inteso, a fini di chiarezza, che i riferimenti ai Nuovi Crediti Ceduti s'intenderanno riferiti alla sola linea capitale con esclusione degli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive per le finalità di cui alle clausole 2.3, 2.4 e 6.12 del presente contratto).

2.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'Articolo 13, l'INPS trasmetterà all'Acquirente, entro e non oltre il 31 maggio 2005, mediante deposito fiduciario presso un notaio di Roma scelto dall'INPS e comunicato all'Acquirente, gli elenchi dei Nuovi Crediti Ceduti con riferimento alla data del 1 gennaio 2005, riprodotti su supporto informatico con indicazione del loro valore nominale, generalità del relativo debitore, accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, suddivisi come segue:

- (a) elenco dei Crediti Aziende per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla successiva clausola 8;
- (b) elenco dei Crediti Artigiani e Commercianti per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla successiva clausola 8; e
- (c) elenco dei Crediti Agricoli per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla successiva clausola 8;

(i sopra citati elenchi sono di seguito indicati ciascuno come un "**Elenco**" e, congiuntamente, come gli "**Elenchi**").

L'importo dei Nuovi Crediti Ceduti indicati in ciascuno degli Elenchi dovrà essere comunque non inferiore ad un ammontare minimo nominale, al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la Data di Efficacia e al netto delle somme dovute per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, pari rispettivamente a: (i) Euro 1.855.000.000,00 (unmiliardoottocentocinquantacinquemilioni) per i Crediti Aziende (l' "**Importo Minimo Garantito Aziende**"); (ii) Euro 1.050.000.000,00 (unmiliardocinquantamilioni) per i Crediti Artigiani e Commercianti (l' "**Importo Minimo Garantito Artigiani e Commercianti**"); e (iii) Euro 595.000.000,00 (cinquecentonovantacinquemilioni) per i Crediti Agricoli (l' "**Importo Minimo Garantito Agricoli**" e, congiuntamente all'Importo Minimo Garantito Aziende ed all'Importo Minimo Garantito Artigiani e Commercianti, gli "**Importi Minimi Garantiti**" e ciascuno un "**Importo Minimo Garantito**") per un importo complessivo pari ad Euro 3.500.000.000,00 (tre miliardicinquecentomilioni).

2.3 Qualora dagli Elenchi risultasse: (A) un importo di Crediti Aziende, ovvero (B) un importo di Crediti Artigiani e Commercianti, ovvero (C) un importo di Crediti

Agricoli, inferiore agli Importi Minimi Garantiti come sopra indicati per ciascuna di tali tipologie di crediti, dovrà innanzitutto verificarsi se, nel contempo, vi sia un'eccedenza di Nuovi Crediti Ceduti relativi ad una o ad ambedue le altre tipologie rispetto ai medesimi Importi Minimi Garantiti per tali altre tipologie. Ove sia riscontrata una tale eccedenza, si procederà come qui di seguito stabilito ed esemplificato nella tabella riportata nell'Allegato 4 al presente contratto. Nell'ipotesi di cui alla lettera (A) che precede si procederà a moltiplicare l'eventuale eccedenza di crediti relativi ad una o ad entrambe le restanti tipologie rispetto all'Importo Minimo Garantito per tale o tali tipologie di crediti per un fattore di ponderazione pari al 40% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Artigiani e Commercianti, ovvero pari al 25% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Agricoli. Nell'ipotesi di cui alla lettera (B) che precede si procederà a moltiplicare l'eventuale eccedenza di crediti relativi ad una o ad entrambe le restanti tipologie rispetto all'Importo Minimo Garantito per tale o tali tipologie di crediti per un fattore di ponderazione pari al 170% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Aziende, ovvero pari al 60% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Agricoli. Nell'ipotesi di cui alla lettera (C) che precede si procederà a moltiplicare l'eventuale eccedenza dei crediti relativi ad una o ad entrambe le restanti tipologie rispetto all'Importo Minimo Garantito per tale o tali tipologie di crediti per un fattore di ponderazione pari al 200% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Aziende, ovvero pari al 130% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Artigiani e Commercianti.

Si calcolerà quindi nuovamente l'importo complessivo evidenziato dagli Elenchi e, ai fini della verifica del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per le singole tipologie di Nuovi Crediti Ceduti, nell'ipotesi di cui alla lettera (A) ai Crediti Aziende risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Artigiani e Commercianti e/o l'eccedenza dei Crediti Agricoli, per un massimo complessivo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni), nell'ipotesi di cui alla lettera (B) ai Crediti Artigiani e Commercianti risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Aziende e/o l'eccedenza dei Crediti Agricoli, e nell'ipotesi di cui alla lettera (C) ai Crediti Agricoli risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Aziende e/o l'eccedenza dei Crediti Artigiani e Commercianti, moltiplicandosi dette eccedenze per il fattore di ponderazione sopra indicato ed applicabile alla tipologia di Nuovi Crediti Ceduti in questione. Ove l'importo complessivo evidenziato dagli Elenchi ricalcolato come sopra risultasse pari o superiore all'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di crediti, l'INPS non sarà tenuto ad effettuare alcuna cessione aggiuntiva né alcun pagamento ai sensi della successiva clausola 2.4.

- 2.4 Successivamente all'applicazione della clausola 2.3 che precede, e senza pregiudizio per quanto ivi previsto, ove da uno degli Elenchi (anche nell'ipotesi in cui si proceda al ricalcolo dei Nuovi Crediti Ceduti distinti tra Crediti Aziende, Crediti Artigiani e Commercianti e Crediti Agricoli come previsto nella medesima clausola 2.3) risultasse un importo di Crediti Aziende ovvero di Crediti Artigiani e Commercianti ovvero di Crediti Agricoli inferiore all'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di tali crediti (la "**Differenza**"):

- (a) l'INPS cederà prontamente, e comunque non oltre la fine del mese successivo alla data di trasmissione degli Elenchi, a seconda del caso, (i) ulteriori crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato) (i "**Crediti Aggiuntivi Aziende**"); e/o (ii) ulteriori crediti contributivi degli autonomi (artigiani e commercianti) (i "**Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti**"); e/o (iii) ulteriori crediti contributivi dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e delle aziende agricole (i "**Crediti Aggiuntivi Agricoli**" e, congiuntamente ai Crediti Aggiuntivi Aziende ed ai Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti, i "**Crediti Aggiuntivi**"), con esclusione di altri crediti vantati dall'INPS, fino a concorrenza degli Importi Minimi Garantiti per ciascuna di dette tipologie di Nuovi Crediti Ceduti, tenendosi conto delle eventuali eccedenze di cui alla precedente clausola 2.3, della eventuale Differenza di cui alla presente clausola 2.4 nonché del ricalcolo dei Nuovi Crediti Ceduti eventualmente effettuato ai sensi della clausola 2.3 sopra. Nella cessione dei Crediti Aggiuntivi, l'INPS procederà alla selezione dei medesimi in base al momento della loro contabilizzazione e non potrà cedere crediti contributivi relativi ad un mese successivo prima di aver ceduto tutti i Crediti Aggiuntivi precedentemente maturati e contabilizzati, a partire dai crediti maturati e contabilizzati successivamente al 1 gennaio 2005. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Aziende ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di Nuovi Crediti Ceduti, eventualmente aumentato della Differenza ai sensi della presente clausola 2.4, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione rispettivamente pari al: 100% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Aziende; 170% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Artigiani e Commercianti; 200% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Agricoli. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti, ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di Nuovi Crediti Ceduti, eventualmente aumentato della Differenza ai sensi della presente clausola 2.4, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari al: 100% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Artigiani e Commercianti; 40% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Aziende; 130% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Agricoli. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Agricoli, ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di Nuovi Crediti Ceduti, eventualmente aumentato della Differenza ai sensi della presente clausola 2.4, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari al: 100% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Agricoli; 25% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Aziende; 60% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Artigiani e Commercianti;
- (b) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti e/o Crediti Aggiuntivi Agricoli, questi potranno essere utilizzati ai fini del

raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito Aziende, eventualmente aumentato della Differenza ai sensi della presente clausola 2.4, nei limiti dell'importo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni); o

- (c) qualora il rimedio di cui alla lettera (a) che precede non sia utilizzabile, sufficiente o comunque non attuato entro la fine del mese successivo alla data di consegna degli Elenchi, l'INPS corrisponderà prontamente un importo in contanti, calcolato sulla base della differenza tra l'Importo Minimo Garantito, eventualmente aumentato della Differenza ai sensi della presente clausola 2.4, ed il valore nominale dei Nuovi Crediti Ceduti, tenuti in considerazione gli eventuali Crediti Aggiuntivi, nonché le eventuali eccedenze di cui alla clausola 2.3 che precede, pari rispettivamente a: (c1) 80% di tale differenza per i Crediti Aziende; (c2) 50% di tale differenza per i Crediti Artigiani e Commercianti; (c3) 50% di tale differenza per i Crediti Agricoli.

Le cessioni aggiuntive di crediti ai sensi della presente clausola 2.4(a) avvengono senza ulteriore Corrispettivo Iniziale (come definito nella successiva clausola 3.1(b)), ma saranno conteggiate unicamente ai sensi del Corrispettivo Finale di cui alla successiva clausola 3.1(c).

- 2.5 Nei rapporti tra l'INPS e l'Acquirente, gli Elenchi costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile.
- 2.6 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i Nuovi Crediti Ceduti conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
- 2.7 Poiché la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti è effettuata in massa, l'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti Nuovi Crediti Ceduti che non siano stati ricompresi negli Elenchi, tali Nuovi Crediti Ceduti sono ciò nondimeno ceduti e trasferiti all'Acquirente, ancorché non indicati, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione del Corrispettivo Iniziale (come definito nella successiva clausola 3.1(b)) e saranno considerati a qualsiasi fine rilevante ai sensi del presente contratto (ivi incluso ai fini delle disposizioni di cui alle clausole 2.3, 2.4 e 6.12).
- 2.8 La cessione dei Nuovi Crediti Ceduti non implica, in alcun modo e nei confronti di alcuno, la rinuncia da parte dell'Acquirente (o dell'INPS in qualità di sostituto processuale dell'Acquirente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Codice di Procedura Civile) al diritto di riscuotere l'intero importo dovuto dai debitori ceduti e loro garanti e/o aventi causa.
- 2.9 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, alla cessione dei Nuovi Crediti Ceduti disciplinata dal presente contratto si applicano le regole sull'efficacia della cessione nei confronti dei terzi disposte dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. **CORRISPETTIVO**

- 3.1 A fronte della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti e quale parziale anticipazione, ai sensi della clausola 3.2 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, del corrispettivo finale dovuto dall'Acquirente all'INPS ai sensi dei predetti contratti, l'INPS riceve dall'Acquirente – il quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli emessi, al netto delle spese, commissioni ed altri oneri iniziali connessi pari ad Euro 1.090.085,00 (unmilionenovantamilaottantacinque/00) – un importo pari ad Euro 3.548.909.915,00 (tre miliardi cinquecento quarantotto milioni novecento novemil novecento quindici/00), ripartito come segue:
- (a) quale parziale anticipazione, ai sensi della clausola 3.2 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, del corrispettivo finale dovuto dall'Acquirente ai sensi dei predetti Contratti, un corrispettivo a titolo definitivo ed irripetibile di importo pari ad Euro 2.248.909.915,00 (due miliardi duecento quarantotto milioni novecento novemil novecento quindici/00) non soggetto a conguagli, da corrispondersi alla data in cui si saranno verificate tutte le condizioni sospensive di cui alla successiva clausola 4 (la "**Data di Soddisfacimento delle Condizioni**"), mediante versamento della predetta somma nelle casse della Tesoreria Centrale dello Stato sul conto corrente numero 20350, acceso a favore dell'INPS – Direzione Generale;
 - (b) a fronte della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo pari ad Euro 1.300.000.000,00 (un miliardo trecento milioni/00) non soggetto a conguagli, da corrispondersi alla Data di Soddisfacimento delle Condizioni, mediante versamento di tale somma nelle casse della Tesoreria Centrale dello Stato sul conto corrente numero 20350, acceso a favore dell'INPS – Direzione Generale (il "**Corrispettivo Iniziale**");
 - (c) in conformità alla clausola 3.1(b) del Primo Contratto di Cessione, alla clausola 3.1(b)(iii) del Secondo Contratto di Cessione, alla clausola 3.1(d)(y) del Terzo Contratto di Cessione ed alla clausola 3.1(d)(y) del Quarto Contratto di Cessione, un ulteriore corrispettivo (il "**Corrispettivo Finale**") da corrispondersi:
 - (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per l'Acquirente derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti, nonché delle altre operazioni accessorie poste in essere per la cartolarizzazione dei Crediti Ceduti, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra i Corrispettivi Iniziali pagati ai sensi dei Contratti di Cessione, ivi inclusi il Corrispettivo Iniziale di cui alla clausola 3.1(b) del presente Contratto di Cessione, il Corrispettivo Crediti 2002 ed il Corrispettivo Crediti 2003 di cui alla clausole, rispettivamente, 3.1(b) e 3.1(c) del Quarto Contratto di Cessione, ed i Corrispettivi Iniziali Differiti pagati ai sensi degli Originari Contratti di Cessione, le anticipazioni del corrispettivo finale previste dalla precedente lettera (a), dalla clausola 3.1(a) del Secondo Contratto di Cessione, dalla clausola 3.1(a) del Terzo Contratto di

Cessione, dalla clausola 3.1(a) del Quarto Contratto di Cessione e gli oneri di cui alle clausole 3.3 dei Contratti di Cessione (tutte tali componenti di seguito, per brevità, gli "**Oneri**"); all'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che l'Acquirente avrà ricevuto dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri; ovvero

- (ii) a scelta e su richiesta dell'INPS, ove i titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, in sostituzione del corrispettivo di cui al punto (c)(i) che precede l'Acquirente trasferirà all'INPS: (1) i Crediti Ceduti non ancora incassati nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza né di esistenza dei crediti da parte dell'Acquirente, salvo il fatto proprio; (2) ogni altra somma incassata a valere sui Crediti Ceduti che non sia stata utilizzata per il pagamento degli Oneri; (3) ogni eventuale altra somma trattenuta dall'Acquirente a garanzia del rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, ovvero che l'Acquirente avrà ricevuto o che sarà dallo stesso ricevibile dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli stessi o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri; nonché (4) ogni altro diritto dell'Acquirente ancora in essere nei confronti di qualunque parte in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che il Corrispettivo Finale di cui al presente contratto comprende e sostituisce il corrispettivo finale dovuto dall'Acquirente all'INPS ai sensi del Quarto Contratto di Cessione.

L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui le spese, le commissioni e gli altri oneri iniziali di cui al primo capoverso della presente clausola 3.1 risultassero inferiori alla somma di Euro 1.090.085,00 (unmilionenovantamilaottantacinque/00) da trattenersi secondo quanto ivi previsto, la differenza sarà riversata prontamente all'INPS quale integrazione del Corrispettivo Iniziale e ad essa non si applicherà la *Priorities of Payments* quale indicata nell'Allegato 2 al *Fourth Supplemental Intercreditor Agreement* e riportata nella sua traduzione italiana nell'Allegato 2 al presente contratto (l'"**Ordine dei Pagamenti**").

Nell'ipotesi di cui al precedente punto (c)(ii) l'INPS si obbliga sin da ora ad esprimere il proprio assenso a tale cessione ed a subentrare all'Acquirente nelle convenzioni concluse con i Concessionari.

- 3.2 In conformità a quanto previsto e disciplinato dalle clausole 3.2 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, l'Acquirente prende atto ed acconsente, in osservanza al disposto del comma 2 dell'Articolo 13, ad anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del Corrispettivo Finale, a richiesta dell'INPS con pagamento che sarà definitivo ed irripetibile, finanziando tale anticipato pagamento esclusivamente con emissione di ulteriori titoli o assunzione di prestiti a valere sui Crediti Ceduti, cui potranno aggiungersi altri crediti contributivi che l'INPS potrà cedere all'Acquirente, relativamente ai quali sarà pattuito un corrispettivo suddiviso in corrispettivo iniziale e corrispettivo finale, sempreché (i) ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti ministeriali emessi ai sensi del medesimo comma 2 dell'Articolo 13, (ii) ciò non determini una diminuzione del *rating* attribuito da Fitch Ratings Limited, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Services (le "**Agenzie di Rating**") ai titoli in essere emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, e (iii) siano stati soddisfatti, a cura dell'INPS o di terzi incaricati dall'INPS, tutti gli altri presupposti per l'emissione ed il collocamento dei nuovi titoli o per l'assunzione di nuovi prestiti, necessari per raggiungere lo scopo prefissato.
- 3.3 Ai fini del calcolo del Corrispettivo Finale, si terrà conto del fatto che l'Acquirente, in relazione ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, è tenuto a sostenere i seguenti oneri:
- (a) oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti e dei costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi (per tali intendendosi gli interessi che dovranno essere corrisposti ai portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare il pagamento del Corrispettivo Iniziale, nonché tutte le altre somme che l'Acquirente dovrà pagare, inizialmente e nel tempo, per far fronte ai costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi con precedenza rispetto al pagamento del Corrispettivo Finale, quali indicati nell'Ordine dei Pagamenti);
 - (b) spese di riscossione ed ogni altro compenso dovuto ai Concessionari, fermo restando quanto previsto alla successiva clausola 11.1; e
 - (c) spese di recupero dovute all'INPS a norma delle clausole 8.4, ultimo capoverso, e 11.1 che seguono.

4. **EFFICACIA DELLA CESSIONE**

Le parti convengono che la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti abbia efficacia retroattiva a decorrere dalla Data di Efficacia, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) consegna da parte dell'INPS all'Acquirente, che rilascerà dichiarazione scritta di ricezione, di:
 - (i) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS del 24 novembre 2004, n. 204, con la quale è stata autorizzata la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti all'Acquirente alle condizioni di cui al presente

contratto ed è stato attribuito al Presidente ogni potere necessario per la definizione dei termini e delle condizioni del presente contratto, in conformità al disposto dell'Articolo 13, del Decreto Ministeriale e della delibera medesima;

- (ii) copia del Decreto Ministeriale;
 - (iii) dichiarazione scritta resa dal Presidente dell'INPS con la quale si confermi che non sono necessari per la stipula del presente contratto e la valida assunzione delle relative obbligazioni altri atti, permessi, autorizzazioni e deliberazioni, oltre a quelli già consegnati ai sensi di quanto disposto nei punti (a)(i) e (a)(ii) della presente clausola 4;
- (b) consegna di copia del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004 approvati dai competenti organi dell'INPS;
- (c) stipula ed approvazione dei seguenti atti e contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, da effettuarsi dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 13, commi 4 e seguenti, e più precisamente:
- (i) Prospetto Informativo (*Offering Circular*) relativo all'emissione delle nuove serie di titoli;
 - (ii) Quarto Atto Aggiuntivo al Contratto di Mandato Finanziario (*Fourth Supplemental Agency Agreement*);
 - (iii) Quarto Atto Aggiuntivo al Contratto di Gestione Societaria dell'Emittente (*Fourth Supplemental Issuer Corporate Services Agreement*) relativo alla gestione amministrativa e societaria dell'Acquirente;
 - (iv) Contratto di Sottoscrizione (*Subscription Agreement*) relativo ai titoli da emettersi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti;
 - (v) Quarto Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra i Creditori (*Fourth Supplemental Intercreditor Agreement*);
 - (vi) Contratto di Garanzia e Manleva relativo ai Nuovi Crediti Ceduti (*Warranty and Indemnity Agreement*);
 - (vii) Terzo Atto Integrativo del Contratto per la Revisione dei Rendiconti (*Third Amended and Restated Report Audit Agreement*);
 - (viii) Contratti di Copertura Finanziaria (*Hedging Agreements*) in relazione alle nuove serie di titoli, ivi inclusi eventuali Allegati di supporto dei crediti dei Contratti di Copertura Finanziaria (*Hedging Agreements Credit Support Annexes*);
 - (ix) Contratto Costitutivo di Garanzia Reale (*Deed of Charge*); e

- (x) atti estensivi delle Convenzioni con i Concessionari;
- (d) consegna di una o più risoluzioni del Ministero dell'economia e delle finanze ove:
 - (i) sia confermata l'obbligatorietà per qualunque Concessionario presente e futuro di accettare i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Tipo;
 - (ii) sia chiarito che le procedure e misure di controllo indicate nel d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, si applicano ai Concessionari anche con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti; e
 - (iii) sia confermato che le "cauzioni" già prestate o che verranno prestate dai Concessionari al Ministero dell'economia e delle finanze e che vengano escusse per inadempienze dei Concessionari siano attribuite all'Acquirente nella stessa misura proporzionale in cui l'importo dei Nuovi Crediti Ceduti sta a tutti i crediti, anche di diversa natura, affidati per la riscossione al Concessionario inadempiente;
- (e) rilascio da parte di Chiomenti Studio Legale e dello Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance di pareri legali relativi alla cessione dei Nuovi Crediti Ceduti ed alla connessa operazione di cartolarizzazione secondo quanto sarà ragionevolmente richiesto dall'Acquirente e dalle Agenzie di *Rating* ai fini del collocamento dei titoli che saranno emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti;
- (f) rilascio del *rating* massimo da parte delle Agenzie di *Rating* (rispettivamente AAA, Aaa, e AAA) relativamente ai titoli che saranno emessi dall'Acquirente per (i) finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, e (ii) anticipare parte del corrispettivo finale come definito nella clausola 3.1(d)(y) del Quarto Contratto di Cessione;
- (g) conferma da parte delle Agenzie di *Rating* che la nuova emissione di titoli non determina una diminuzione del *rating* attribuito ai titoli in essere emessi per finanziare l'acquisto degli Originari Crediti Ceduti;
- (h) ammissione a quotazione in uno o più mercati regolamentati dei titoli da emettersi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti nonché stipula dei necessari accordi con i sistemi di gestione centralizzata dei titoli stessi;
- (i) rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 129 del T.U. Bancario, all'emissione dei titoli per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti da parte dell'Acquirente;

- (j) collocamento dei titoli emessi da parte dell'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti e incasso da parte dell'Acquirente del relativo prezzo.

5. **GARANZIE CIRCA L'ESISTENZA DEI NUOVI CREDITI CEDUTI**

- 5.1 L'INPS garantisce e risponde dell'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti, così come esistenti alla Data di Efficacia e identificati in ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 che precede. L'INPS garantisce sin d'ora l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti che matureranno fino al 31 dicembre 2004, ed a decorrere dal momento in cui saranno venuti ad esistenza ne risponderà, quali risultanti ed identificati in ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 che precede.
- 5.2 L'INPS prende atto che la determinazione dell'Acquirente di acquistare i Nuovi Crediti Ceduti di cui alla clausola 2.1 che precede è fondata sul presupposto essenziale che ciascuno di essi esista o venga ad esistenza. Laddove i Nuovi Crediti Ceduti non risultassero esistenti, in tutto o in parte, l'INPS ne sarà responsabile e sarà tenuto ad indennizzare l'Acquirente, secondo quanto previsto nel prosieguo della presente clausola 5.
- 5.3 Le parti si danno reciprocamente atto che ciascun Nuovo Credito Ceduto si considererà esistente fin tanto che:
 - (a) l'inesistenza non sia stata dichiarata o accertata, in tutto o in parte, dall'Autorità Giudiziaria con provvedimento passato in giudicato o altrimenti definitivo;
 - (b) non ne sia accertata in via definitiva dall'INPS, secondo la Procedura di Eliminazione dei Crediti o altre sopravvenute procedure di eliminazione dei crediti interne all'INPS, la totale o parziale inesistenza.
- 5.4 L'importo di ciascun indennizzo, dovuto dall'INPS secondo quanto previsto dalla clausola 5.2 che precede, è pari all'importo per il quale il valore complessivo in linea capitale dei Nuovi Crediti Ceduti, quale risultante da ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 che precede è stato ridotto o decurtato per il venir meno dell'esistenza dei medesimi.
- 5.5 L'indennizzo dovuto ai sensi della precedente clausola 5.2, quantificato ai sensi della precedente clausola 5.4 sarà pagabile dall'INPS all'Acquirente solo nei limiti ed alle condizioni di cui alla successiva clausola 6.12.
- 5.6 Le Parti espressamente concordano che, avendo l'INPS diretto accesso alle informazioni relative alla procedura di riscossione dei Nuovi Crediti Ceduti, secondo quanto specificato alla successiva clausola 8 ed essendo l'INPS stesso il destinatario diretto di tali informazioni per quanto riguarda i Nuovi Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile o amministrativo, l'INPS espressamente rinuncia ed esonera l'Acquirente dall'osservanza di qualsiasi onere di informativa circa l'accadimento delle

circostanze relative alla non esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti di cui alla presente clausola.

- 5.7 L'INPS darà tempestiva notizia all'Acquirente del verificarsi di un qualsiasi evento che abbia determinato il venire meno dell'esistenza di uno o più dei Nuovi Crediti Ceduti, ai sensi della presente clausola.
- 5.8 L'INPS manterrà a disposizione dell'Acquirente copia degli atti comprovanti il verificarsi di un evento che abbia determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi Nuovo Credito Ceduto, ai sensi della presente clausola e della successiva clausola 6.12, e calolerà l'importo per il quale il relativo Nuovo Credito Ceduto è stato conseguentemente ridotto o decurtato. L'importo complessivo così calcolato e le modalità del calcolo saranno comunicate all'Acquirente con cadenza semestrale, a partire dal 30 giugno 2005.

6. IMPEGNI ACCESSORI DELL'INPS

Ai sensi del comma 11 dell'Articolo 13, l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente i seguenti impegni accessori:

- 6.1 L'INPS dichiara e garantisce:
- (a) di essere validamente costituito ed esistente in Italia come ente pubblico, secondo quanto previsto dal r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;
 - (b) di avere personalità giuridica e di avere il potere di concludere il presente contratto, nonché di assumere tutte le obbligazioni previste nel presente contratto e di adempiere alle stesse;
 - (c) di non poter essere sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali o liquidative diverse dalla speciale procedura liquidativa di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, allo stato attuale delle leggi;
 - (d) di non essere sottoposto alla speciale procedura liquidativa di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ovvero ad altre procedure di liquidazione o scioglimento volontarie o coatte, comunque denominate; di non essere soggetto, per quel che ad esso risulta al momento della sottoscrizione del presente contratto, ad ispezioni, indagini o controlli finalizzati a valutare l'opportunità del suo assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata; e
 - (e) alla data di stipula del presente contratto, di non avere compiuto atti e di non essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo assoggettamento alla procedura liquidativa di cui al punto (d) che precede, ovvero ad altre procedure concorsuali o liquidative, comunque denominate.
- 6.2 Con riguardo alla conclusione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) di aver regolarmente compiuto tutti gli atti, assunto tutte le determinazioni, ottenuto tutte le autorizzazioni e permessi nonché di avere espletato tutte le procedure richieste dalla legge per la stipula del presente contratto con l'Acquirente, per l'assunzione delle relative obbligazioni e per la cessione, alle condizioni previste nel presente contratto, dei Nuovi Crediti Ceduti;
- (b) che il presente contratto, una volta che sia stato sottoscritto da persona autorizzata in nome e per conto dell'INPS, costituirà valida fonte di obbligazioni per l'INPS e sarà idoneo a trasferire all'Acquirente la titolarità dei Nuovi Crediti Ceduti, senza necessità di ulteriori atti, approvazioni, autorizzazioni o formalità di sorta, salvo il verificarsi di tutte le condizioni di cui alla clausola 4 che precede;
- (c) che l'Avv. Gian Paolo Sassi, nella sua qualità di Presidente dell'INPS, sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del presente contratto;
- (d) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con la legge, con altre obbligazioni precedentemente assunte o con provvedimenti amministrativi, arbitrari o giudiziali ad oggi emanati, ai quali siano assoggettati l'INPS, il suo patrimonio o i Nuovi Crediti Ceduti;
- (e) che la conclusione del presente contratto e la cessione all'Acquirente dei Nuovi Crediti Ceduti sono atti di diritto privato, pur se regolati e autorizzati da atti amministrativi o di diritto pubblico;
- (f) che, per quanto riguarda la stipula del presente contratto, l'assunzione delle obbligazioni con lo stesso assunte e la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile; e
- (g) che ai fini della validità della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti all'Acquirente o della validità dell'assunzione da parte dell'INPS delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non è necessaria la partecipazione di altre parti al presente contratto, oltre all'INPS e all'Acquirente.

6.3 Con riguardo ai documenti ed alle informazioni forniti all'Acquirente, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) che il bilancio consuntivo del 2003 dell'INPS (copia del quale è stata consegnata all'Acquirente unitamente a copia del bilancio preventivo del 2004), rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'INPS alla data di riferimento, nonché il risultato economico del relativo esercizio, e che, insieme al bilancio preventivo del 2004, entrambi sono stati redatti con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'INPS;

- (b) che il bilancio consuntivo del 2003 e il bilancio preventivo del 2004 dell'INPS, copia dei quali è stata consegnata all'Acquirente, sono stati tutti regolarmente approvati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili e, con riferimento al bilancio consuntivo del 2003, lo stesso è, alla data del presente contratto, all'esame dei Ministeri vigilanti per la relativa esecutività; e
- (c) che dalla data di approvazione del bilancio consuntivo del 2003 e del bilancio preventivo del 2004, non sono intervenuti fatti o provvedimenti tali da poter, anche indirettamente, influire negativamente sulla cessione regolata dal presente contratto, ovvero sulla capacità dell'INPS di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

6.4 Con riguardo ai Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) che l'importo nominale e tutte le altre informazioni relative a ciascuno dei Nuovi Crediti Ceduti riportate in ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 che precede saranno, al momento della consegna, completi, veritieri e corretti sotto ogni profilo di sostanza, fermo restando che alle informazioni circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti si applicano le disposizioni di cui alla clausola 5 del presente contratto;
- (b) che i Nuovi Crediti Ceduti sono maturati e matureranno a seguito di accertamenti condotti legittimamente e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza è stata verificata ai sensi delle norme *pro tempore* vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10/2 o modelli equivalenti) non seguite da integrale pagamento;
- (c) che l'iscrizione a ruolo dei Nuovi Crediti Ceduti avverrà a seguito di accertamenti condotti legittimamente, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza sia stata verificata ai sensi delle norme *pro tempore* vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10/2 o modelli equivalenti) ovvero in conformità al d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, non seguite da integrale pagamento;
- (d) di poter pienamente e validamente disporre dei Nuovi Crediti Ceduti esistenti e che verranno ad esistenza; che, in particolare, l'INPS è libero di cederli all'Acquirente con efficacia alla Data di Efficacia;
- (e) che, alla data del presente contratto, l'INPS è l'unico soggetto legittimato ai sensi di legge a cedere i Nuovi Crediti Ceduti;
- (f) che i Nuovi Crediti Ceduti non sono stati già ceduti dall'INPS a terzi né lo saranno, e che sono e saranno liberi da qualsiasi pegno, pignoramento, onere, vincolo o privilegio;

- (g) che la riscossione dei Nuovi Crediti Ceduti iscritti a ruolo potrà essere validamente effettuata dai Concessionari; che i Concessionari potranno validamente riversare all'Acquirente, nei modi previsti dalla Convenzione Tipo stipulata con i Concessionari, gli importi riscossi a valere sui Nuovi Crediti Ceduti;
- (h) che l'INPS ed i Concessionari non sono tenuti ad effettuare ritenute d'acconto o altre deduzioni di carattere fiscale sui Nuovi Crediti Ceduti;
- (i) che i soggetti tenuti al pagamento dei Nuovi Crediti Ceduti sono tenuti ad adempiere alle loro obbligazioni in Euro;
- (j) che le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti (b) e (c) della presente clausola 6.4, nella parte in cui si riferiscono all'esistenza, validità, efficacia, ed esigibilità dei Nuovi Crediti Ceduti esistenti e che verranno ad esistenza, ove risultassero non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo, comporteranno una responsabilità dell'INPS ai sensi della successiva clausola 6.9, nei limiti ed alle condizioni di cui alla clausola 6.12 del presente contratto; e
- (k) che i Nuovi Crediti Ceduti saranno contabilizzati dall'INPS in conformità alla procedura di contabilizzazione applicata dall'INPS secondo la normativa vigente.

6.5 Con riguardo all'esecuzione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) di avere ottenute tutte le autorizzazioni e tutti i permessi necessari per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
- (b) che l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituirà attività di diritto privato;
- (c) che, nell'esecuzione del presente contratto, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 830 del Codice Civile;
- (d) che l'INPS non potrà in alcun modo recedere, in tutto o in parte, ovvero risolvere o far annullare il presente contratto avvalendosi della propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile;
- (e) che nell'esecuzione del presente contratto l'INPS agirà secondo buona fede e tenendo in adeguata considerazione il fatto che l'Acquirente intende procedere alla cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, attraverso l'emissione di appositi titoli destinati ai mercati finanziari; e
- (f) che l'INPS ha piena conoscenza degli impegni contrattuali assunti dall'Acquirente in relazione alla sopracitata operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti ai sensi degli atti e dei contratti citati alla precedente clausola 4, lettera (c), e, in particolare, ha piena conoscenza dei termini che

regolano, secondo un ordine di priorità (quale risulta indicato nell'Ordine dei Pagamenti), i pagamenti che dovranno essere effettuati dall'Acquirente in relazione alla citata operazione di cartolarizzazione.

- 6.6 In considerazione del fatto che, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, restano impregiudicate, in relazione ai Nuovi Crediti Ceduti, le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere dilazioni ai sensi della normativa vigente, anche se i detti Nuovi Crediti Ceduti sono iscritti a ruolo per la riscossione, l'INPS dichiara e garantisce che (i) la documentazione allegata sotto il numero 3 al Primo Contratto di Cessione, come integrata dall'art. 116, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, rappresenta in modo completo ed esaustivo la normativa attualmente in vigore che disciplina le facoltà dell'INPS di concedere dilazioni, che (ii) vi si atterrà scrupolosamente e senza eccezioni laddove volesse concedere dilazioni relativamente ai Nuovi Crediti Ceduti, e che (iii) si asterrà dall'apportarvi alcuna modifica, per quanto di propria competenza, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà essere da quest'ultimo negato qualora le Agenzie di *Rating* abbiano confermato che le modifiche proposte non pregiudicano il *rating* dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti.

L'INPS prende atto e riconosce che con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti è esclusa ogni prerogativa per il medesimo di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. L'INPS prende altresì atto che nel Decreto Ministeriale è precisato che il riferimento alla normativa vigente contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'Articolo 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza, da assumersi dall'INPS ai sensi del presente contratto, deve intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del presente contratto.

- 6.7 L'INPS si impegna altresì, successivamente alla data di stipula del presente contratto:
- (a) salvo previo accordo con le controparti contrattuali e previa conferma delle Agenzie di *Rating* che ciò non determina una diminuzione del *rating* dei titoli in essere emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, a non cedere ed a non compiere atti di disposizione dei Nuovi Crediti Ceduti a favore di altri soggetti ed a non costituire sugli stessi pegni, privilegi o altri vincoli, oneri o diritti reali a favore di altri soggetti;
 - (b) a compiere, nelle forme di legge, ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ogni ulteriore atto o scrittura che dovessero, anche in ragione di interventi normativi o regolamentari posteriori alla sottoscrizione del presente contratto, dimostrarsi necessari o opportuni per consentire all'Acquirente l'esercizio dei diritti derivanti dalla cessione regolata dal presente contratto;

- (c) a fare tutto quanto sia ragionevole o necessario per consentire ovvero agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei Nuovi Crediti Ceduti;
 - (d) a continuare a compiere gli accertamenti circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti con la *diligentia quam suis*; e
 - (e) a regolare direttamente con i Concessionari le somme relative ai Nuovi Crediti Ceduti riconosciute indebite, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (e successive modificazioni).
- 6.8 Non appena l'INPS abbia notizia della non correttezza o veridicità - a qualunque causa dovuta, sia originaria che sopravvenuta - di quanto dallo stesso dichiarato e garantito alle clausole da 6.1 a 6.5 che precedono e di inadempimenti agli impegni di cui alle precedenti clausole 6.6 e 6.7 e alle successive clausole 8, 9 e 10, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente, o a persona da questo designata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax. L'INPS provvederà a verificare l'adempimento di quanto sopra previsto e a darne comunicazione con cadenza semestrale all'Acquirente a partire dal 30 giugno 2005.
- 6.9 L'INPS si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio, costo o spesa, ivi compresi quelli per la difesa contro azioni giudiziali e stragiudiziali intentate da terzi, che possano, per qualsiasi ragione, derivargli: (i) dal fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie dallo stesso rese alle clausole da 6.1 a 6.6 che precedono che precedono risultino non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo con riferimento alla data in cui le stesse sono rese; ovvero (ii) dal mancato adempimento da parte dell'INPS degli impegni assunti con il presente contratto.

Nonostante quanto sopra previsto resta comunque convenuto che il presente contratto si risolverà, *ex art.* 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa dell'Acquirente:

- (a) nel caso di inadempimento da parte dell'INPS degli obblighi di pagamento di cui alla precedente clausola 2.4(c), ed alle successive clausole 6.12(b), e 11, per un ammontare pari o superiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) e sempreché l'inadempimento sia al medesimo imputabile; e
- (b) in caso di risoluzione di uno qualunque degli Originari Contratti di Cessione.

Fermo restando quanto previsto e stabilito nella clausola 6.9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, per i casi di risoluzione degli stessi, l'INPS e l'Acquirente espressamente concordano che, a seguito della risoluzione del presente contratto, l'Acquirente avrà diritto all'immediata restituzione di tutto quanto versato all'INPS a titolo di Corrispettivo Iniziale ai sensi della clausola 3.1(b) del presente contratto (maggiorato della somma corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo finale in relazione agli Originari Crediti Ceduti), oltre ai danni che vengono convenzionalmente stabiliti in misura pari a tutto quanto eventualmente necessario, per procedere in via immediata al rimborso, in conformità all'Ordine dei Pagamenti, dei titoli emessi per

finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, (al netto delle somme già incassate dall'Acquirente a valere sui Nuovi Crediti Ceduti che resteranno di esclusiva spettanza dell'Acquirente), tenendo anche conto del Terzo Fondo di Liquidità (così come definito nel Regolamento dei Titoli (*Conditions*) allegato al Prospetto Informativo (*Offering Circular*) relativo all'emissione delle nuove serie di titoli) al momento in essere e delle altre somme necessarie per estinguere tutti i rapporti contrattuali in essere con terzi relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, restando escluso ogni ulteriore danno. A seguito della risoluzione, i Nuovi Crediti Ceduti verranno automaticamente retrocessi all'INPS ed ogni ulteriore incasso da parte dell'Acquirente a valere sugli stessi dovrà essere prontamente restituito all'INPS sempreché l'INPS abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in conseguenza della risoluzione.

Fermo restando quanto sopra previsto, le parti convengono che in caso di inadempimento da parte dell'INPS delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Acquirente potrà procedere alla risoluzione del medesimo soltanto se l'INPS entro 60 giorni dall'invio di una comunicazione da parte dell'Acquirente, in cui sia stata denunciata la non correttezza o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese, ovvero il mancato adempimento di una o più obbligazioni assunte con il presente contratto, non abbia provveduto a porvi rimedio.

Si specifica, per quanto possa occorrere, che, al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti in questa clausola, il presente contratto potrà essere risolto solo nella sua interezza.

- 6.10 L'obbligo dell'INPS di indennizzare e manlevare l'Acquirente ed i corrispondenti diritti di quest'ultimo non potranno essere in alcun modo limitati o esclusi da:
- (a) lo *status* di ente pubblico dell'INPS;
 - (b) la sottoposizione dell'INPS alla speciale procedura liquidativa di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o a qualsiasi altra procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata;
 - (c) qualsiasi modifica relativa allo *status* di ente pubblico o al controllo dell'INPS;
 - (d) il decorso del tempo, fatta salva la prescrizione di tale obbligo;
 - (e) qualsiasi altro atto o omissione che possa operare a discarico, o comunque impedire l'adempimento di qualsiasi obbligazione dell'INPS o qualsiasi diritto, potere o rimedio conferito all'Acquirente dal presente contratto o dalla legge.
- 6.11 Con il presente contratto l'Acquirente conferisce mandato speciale con rappresentanza all'INPS, che accetta, affinché in suo nome e conto compia ogni atto anche giurisdizionale in suo potere che sia funzionale all'interruzione della prescrizione dei Nuovi Crediti Ceduti, anche ai sensi degli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.
- 6.12 Le parti convengono che nel caso di inesistenza (ivi compresa l'ipotesi di una inesistenza accertata anche solo da un provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero

di dichiarata illegittimità costituzionale della norma in base alla quale i Nuovi Crediti Ceduti sono dovuti), nonché di prescrizione, ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i Nuovi Crediti Ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità, l'INPS sarà tenuto alternativamente:

- (a) a sostituire i crediti in questione con altri crediti come segue:
 - (i) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Aziende, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente al: 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, 170% ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, e 200% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;
 - (ii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente al: 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, 40% ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, e 130% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;
 - (iii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Agricoli, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente al: 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli, 25% ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, e 60% ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti.

Le Parti si danno reciprocamente atto ed acconsentono che le Agenzie di *Rating* dovranno confermare in tempo utile che con l'utilizzazione delle percentuali di ponderazione indicate nella presente lettera (a) non venga alterato il *rating* dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, dovendosi altrimenti applicare le differenti percentuali concordate con queste ultime; ovvero

- (b) a corrispondere prontamente all'Acquirente, in sostituzione dei crediti rivelatisi inesistenti, un importo in contanti pari rispettivamente al: (b1) 80% del valore nominale per i Crediti Aziende; (b2) 50% del valore nominale per i Crediti Artigiani e Commercianti; (b3) 50% del valore nominale per i Crediti Agricoli.

Tale obbligo alternativo, che dovrà essere adempiuto con cadenza semestrale a partire dal 30 giugno 2005, sarà subordinato:

- (1) al fatto che l'importo aggregato dei Nuovi Crediti Ceduti, di cui sia stata accertata l'inesistenza ai sensi della presente clausola 6.12, superi l'eventuale differenza in eccesso tra l'importo complessivo dei Nuovi Crediti Ceduti

risultante dalla somma degli importi di ciascuno degli Elenchi (che non sia stata già utilizzata ai fini della precedente clausola 2.3), maggiorato dei Nuovi Crediti Ceduti eventualmente rinvenuti ai sensi della clausola 2.7 che precede, e la somma degli Importi Minimi Garantiti (l'"Eccesso"), fermo restando che tale Eccesso sarà conteggiato ai fini della presente clausola applicando ad esso i seguenti criteri di ponderazione:

- (A) per l'Eccesso relativo a Crediti Aziende un fattore di ponderazione pari a: (A1) 100%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende; ovvero (A2) 170%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti; ovvero (A3) 200%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli;
- (B) per l'Eccesso relativo a Crediti Artigiani e Commercianti un fattore di ponderazione pari a: (B1) 100%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti; ovvero (B2) 40%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende; ovvero (B3) 130%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli; e
- (C) per l'Eccesso relativo a Crediti Agricoli un fattore di ponderazione pari a: (C1) 100%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli; ovvero (C2) 25%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende; ovvero (C3) 60%, nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti.

In tal caso, ai fini dell'applicazione degli obblighi alternativi di cui alle precedenti lettere (a) e (b), l'importo dei Nuovi Crediti Ceduti inesistenti sarà conteggiato solo per la differenza tra il relativo importo e l'Eccesso; e

- (2) alla effettiva necessità per l'Acquirente di poter usufruire delle prestazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) per rispettare il piano di rimborso ipotizzato e indicato nell'Allegato 3 al presente contratto per i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti oltre ai relativi interessi, tenuto conto degli *Hedging Agreements*, nonché per far fronte agli obblighi di pagamento esigibili in relazione agli oneri di cui alla clausola 3.3 del presente contratto, tenuto conto dell'Ordine dei Pagamenti; e
- (3) alla verifica che non si siano contestualmente verificate inesistenze ai sensi della clausola 6.12 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, nel qual caso si procederà in primo luogo a dare attuazione a quanto disposto da dette clausole e solo nel caso in cui, successivamente alla attuazione di tali clausole,

sia ancora necessario ai sensi del numero (2) che precede, si darà attuazione alla presente clausola 6.12.

Resta inteso che, qualora i crediti ceduti dall'INPS ai sensi ed in conformità alla precedente lettera (a) della presente clausola 6.12 si rivelassero in tutto o in parte inesistenti, l'INPS potrà alternativamente cedere ulteriori crediti, ovvero versare un importo in contanti nel rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere (a) e (b) della presente clausola.

Si conviene altresì, che nel caso di cessione di crediti in luogo dell'adempimento del debito inerente a uno dei Nuovi Crediti Ceduti ovvero di compensazione, anche in virtù di leggi speciali (ivi incluso il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), nei limiti in cui la stessa sia opponibile per legge all'Acquirente, rispetto ai Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente l'importo in relazione al quale è stata effettuata la cessione ovvero la compensazione.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE RESE DALL'ACQUIRENTE

7.1 L'Acquirente dichiara e garantisce:

- (a) di essere regolarmente costituito, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Articolo 13;
- (b) di aver compiuto tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del presente contratto; che il Dott. Gordon Edwin Charles Burrows, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acquirente, sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie;
- (c) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con il suo statuto ed il suo atto costitutivo o con altre obbligazioni precedentemente assunte;
- (d) di non essere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in stato di insolvenza o assoggettato a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali; di non aver chiesto di essere ammesso ad alcuna di dette procedure; che, per quel che ad esso risulta alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sono state proposte contro di esso domande di assoggettamento ad una di dette procedure da propri creditori, organi amministrativi o giurisdizionali o altri soggetti;
- (e) di non avere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, compiuto atti o essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo stato di insolvenza; e
- (f) di non modificare alcun documento relativo alla cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti senza l'autorizzazione espressa dell'INPS, eccezion fatta per

quelle modifiche che non possono in alcun modo pregiudicare gli interessi dell'INPS.

8. GESTIONE DEI NUOVI CREDITI CEDUTI ISCRITTI A RUOLO

8.1 Premesso che:

- (a) ai sensi del comma 6 dell'Articolo 13 l'INPS iscrive a ruolo i Nuovi Crediti Ceduti; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi;
- (b) ai sensi del comma 7 dell'Articolo 13 i Concessionari provvedono alla riscossione dei ruoli e riversano le somme riscosse all'Acquirente;
- (c) ai sensi del comma 9 dell'Articolo 13 i rapporti tra l'Acquirente ed i Concessionari sono regolati contrattualmente, con convenzioni conformi alla Convenzione Tipo approvata dall'INPS, con cui sono determinati i compensi da corrispondere a questi ultimi, nonché idonee forme di controllo sull'efficienza della loro attività;

l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle successive clausole 8.2, 8.3 e 8.4.

- 8.2 Laddove l'Acquirente prospettasse all'INPS la necessità o l'opportunità, debitamente motivate, di operare modifiche in via generale alle convenzioni con i Concessionari, l'INPS si impegna a concedere o rifiutare la propria approvazione entro trenta giorni dalla data in cui gli siano state sottoposte.

L'approvazione non potrà essere irragionevolmente rifiutata ed un eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.

- 8.3 Con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti ricompresi negli Elenchi non ancora iscritti a ruolo alla Data di Efficacia, l'INPS si obbliga nei confronti dell'Acquirente a procedere a iscrizione a ruolo dei medesimi, a rendere esecutivi i ruoli e ad affidarli tempestivamente in carico al Concessionario competente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

Con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti l'INPS intende avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario generalizzato di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. A tal proposito l'INPS dichiara e garantisce all'Acquirente che provvederà ad inviare ai contribuenti detto avviso bonario tenendo conto del proprio impegno, assunto ai sensi del capoverso che precede, di iscrivere a ruolo i crediti comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2005 e delle disposizioni di cui al citato art. 24, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

- 8.4 L'INPS si impegna a vigilare, per tutta la durata del presente contratto, sull'attività dei Concessionari nei modi previsti dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. In particolare, l'INPS si impegna a:

- (a) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, (i) sulle comunicazioni di discarico per inesigibilità presentate dai Concessionari all'INPS ai sensi degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (come successivamente modificati) e a dare notizia all'Acquirente dell'avvenuto discarico alla scadenza di ciascun semestre a partire dal 30 giugno 2005 nonché (ii) un controllo sui profili di attività del Concessionario rilevanti ai fini del discarico per inesigibilità;
- (b) effettuare, con la massima tempestività e la *diligentia quam suis*, tutte le ricerche e ispezioni ragionevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, ricerche catastali, visure camerali, controlli sulle dichiarazioni dei redditi, richieste di informazioni alle autorità tributarie, ecc.) per l'individuazione di beni aggredibili appartenenti ai soggetti tenuti al pagamento dei Nuovi Crediti Ceduti, qualora i Concessionari dovessero effettuare una comunicazione di discarico per inesigibilità di uno o più dei Nuovi Crediti Ceduti, e ciò anche nel caso di Nuovi Crediti Ceduti già discaricati, al fine di procedere alla reinscrizione a ruolo degli stessi, tutte le volte che l'INPS avesse motivo di ritenere che le ricerche possano risultare fruttuose;
- (c) comunicare all'Acquirente i risultati dei rendiconti presentati all'INPS dai Concessionari ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- (d) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, sui flussi informativi che i Concessionari sono tenuti a trasmettere all'INPS ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, anche al fine della segnalazione all'Acquirente ed al Ministero dell'economia e delle finanze delle eventuali anomalie.

L'INPS avrà diritto, per il compimento delle attività indicate alla presente clausola 8 ad una commissione semestrale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) a carico dell'Acquirente, da pagarsi in conformità all'Ordine dei Pagamenti.

9. **GESTIONE DEI NUOVI CREDITI CEDUTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO CIVILE E DI ESECUZIONE**

9.1 Premesso che:

- (a) ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data del presente contratto, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del Codice di Procedura Civile e l'Acquirente può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso;
- (b) sempre ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6 del medesimo Articolo 13, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione, sussiste litisconsorzio necessario tra l'INPS e l'Acquirente;

L'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle successive clausole 9.2, 9.3 e 9.4.

- 9.2 In ordine ai Nuovi Crediti Ceduti che sono oggetto di procedimento civile di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data del presente contratto, l'INPS si impegna a proseguire i relativi giudizi, a norma dell'art. 111 del Codice di Procedura Civile, con la *diligentia quam suis*. Sarà in facoltà dell'Acquirente intervenire in tali giudizi. In nessun caso, tuttavia (i) l'INPS potrà chiamare in causa l'Acquirente, se non intervenuto, o (ii) l'Acquirente potrà chiedere l'estromissione dell'INPS.
- 9.3 Qualora i debitori avverso il ruolo, promuovano giudizi di merito e/o di opposizione all'esecuzione, l'INPS e l'Acquirente saranno litisconsorti necessari nei relativi giudizi. In tal caso, l'INPS si impegna a portare avanti la relativa lite anche per conto dell'Acquirente, la cui difesa tecnica l'INPS si impegna sin d'ora ad assumere, con la *diligentia quam suis*.
- 9.4 In relazione a quanto disposto alle precedenti clausole 9.2 e 9.3, l'Acquirente con il presente contratto conferisce mandato con rappresentanza all'INPS, affinché lo stesso provveda, tramite gli avvocati della propria Avvocatura, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso Acquirente dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (ivi incluse le autorità giudiziarie amministrative) anche in relazione ai giudizi solamente connessi al presente contratto ed al suo oggetto.

10. **GESTIONE**

Preso atto che l'Acquirente deve tenere la contabilità necessaria per produrre i relativi atti contabili e fiscali previsti dalla legge, l'INPS si obbliga a tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Ceduti, dei pagamenti ricevuti per effetto della riscossione degli stessi tramite lo stesso INPS, i Concessionari e le procedure legali, nonché dei pagamenti ricevuti derivanti da regolarizzazione contributiva agevolata, prevista da norme di legge, e da dilazioni.

L'INPS si obbliga a mantenere, anche per conto dell'Acquirente, un partitario con evidenza aggiornata dei Crediti Ceduti e dei singoli pagamenti ricevuti per essi, con indicazione dei dati storici di pagamento analizzabili per tipologia di credito e creditore. L'INPS si obbliga a fornire, alle stesse scadenze previste alla successiva clausola 11.4, anche con collegamento telematico, all'Acquirente i partitari e le informazioni estratte dai partitari o i dati relativi ai pagamenti necessari per consentire all'Acquirente di mantenere una contabilità aziendale in linea con le norme di legge.

L'INPS si obbliga, inoltre, a predisporre e a fornire in tempo utile all'Acquirente le scritture contabili prescritte dalla legge inerenti alla gestione dei Crediti Ceduti, effettuando le prescritte registrazioni.

Tali informazioni devono, altresì, comprendere (i) il rendiconto analitico dei Crediti Ceduti con evidenziazione del saldo all'inizio del primo periodo, del saldo ad ogni scadenza semestrale successiva, dei flussi di cassa individuati per debitore in ogni semestre, in modo da permettere di riconciliare i saldi dei crediti, e (ii) il rendiconto

semestrale dei calcoli per l'addebito e l'accredito delle spese di riscossione tenendo conto di quanto disposto dalla successiva clausola 11.1.

L'INPS si obbliga ad inviare le informazioni sopra elencate in formato cartaceo o elettronico all'Acquirente o ad una società terza incaricata dall'Acquirente.

L'INPS darà libero accesso al partitario aggiornato e storico nonché ad informazioni storiche sui flussi di pagamento tenute sui propri sistemi informatici sia all'Acquirente che a persone dallo stesso incaricate ai fini della propria gestione contabile o amministrativa, ivi compresi i propri revisori esterni.

L'INPS adempirà tempestivamente agli obblighi informativi richiesti e fornirà in tempo utile le informazioni necessarie all'Acquirente affinché: (i) l'*Agent Bank* (come definita nel *Fourth Supplemental Intercreditor Agreement*) possa effettuare i calcoli, le comunicazioni, semestrali e trimestrali, *inter alios*, alle Agenzie di *Rating* ed al rappresentante dei portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, secondo quanto descritto nel *Fourth Supplemental Agency Agreement*; (ii) il *Report Auditor* (come definito nel *Fourth Supplemental Intercreditor Agreement*) possa effettuare la propria attività di verifica e procedere alla revisione delle comunicazioni, di cui al precedente punto (i), predisposte dall'*Agent Bank*; e (iii) l'Acquirente e l'*Agent Bank* possano realizzare in tempo utile i calcoli necessari per effettuare i pagamenti secondo l'Ordine dei Pagamenti.

11. PAGAMENTI

11.1 L'INPS e l'Acquirente concordano che gli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai Crediti Ceduti sono ripartiti come segue:

- (a) a fronte dell'attività di riscossione dei Crediti Ceduti iscritti a ruolo svolta dai Concessionari, l'Acquirente assume il relativo onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione nel limite massimo del 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati a mezzo ruolo.

L'INPS assume i suddetti oneri per la parte eccedente il 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati a mezzo ruolo, nonché l'onere delle eventuali anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai Concessionari ai sensi della normativa applicabile; e

- (b) salvo quanto disposto nel successivo paragrafo della presente lettera (b), a fronte dell'attività di riscossione e di recupero dei Crediti Ceduti effettuata direttamente dall'INPS, quest'ultimo trattiene, a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui al presente capoverso sostenuti direttamente dall'INPS, un importo pari al 3% di quanto riscosso e recuperato (con tale espressione intendendosi ricompresi anche i crediti riscossi e recuperati ai sensi della clausola 9 del presente contratto e della clausola 9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione). Tale importo è trattenuto direttamente dall'INPS a valere sugli incassi totali versati dal medesimo all'Acquirente.

Qualora, sulla base dei calcoli effettuati dall'INPS ai sensi del successivo quarto capoverso di cui alla presente clausola 11.1, l'importo di quanto riscosso e recuperato direttamente dall'INPS su base semestrale risulti superiore all'80% degli incassi totali semestrali versati all'Acquirente, l'INPS avrà diritto ad un importo pari al 2,5% di quanto riscosso e recuperato (con tale espressione intendendosi ricompresi anche i crediti riscossi e recuperati ai sensi della clausola 9 del presente contratto e della clausola 9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione). In tale circostanza, l'INPS sarà pertanto tenuto a corrispondere all'Acquirente la differenza di quanto trattenuto ai sensi del precedente paragrafo della presente lettera (b) per un importo pari allo 0,5% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati direttamente dallo stesso nel semestre in cui si è verificato il superamento di tale soglia dell'80%, a partire dal 31 dicembre 2004, con data di valuta al più tardi 10 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti. Gli importi dovuti ai sensi del presente capoverso non saranno incrementati di alcun interesse.

L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che la ripartizione degli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero effettuato dai Concessionari, relativamente ai Crediti Ceduti, concordata e disciplinata con la presente clausola e con la clausola 11.1 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, non sarà suscettibile di modifiche anche qualora, a seguito di provvedimenti normativi o giurisdizionali, tale onere dovesse essere modificato.

Il calcolo degli importi dovuti dall'Acquirente all'INPS o dall'INPS all'Acquirente (nell'ipotesi in cui i Concessionari abbiano trattenuto una somma superiore al 2% dell'importo riscosso e recuperato) sarà eseguito dall'INPS sulla base del rendiconto fornito dai Concessionari su base mensile per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite di questi ultimi.

L'INPS comunicherà all'Acquirente gli importi dovuti relativi alla presente clausola 11.1 semestralmente, a partire dalla data del 30 giugno 2005. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS debba corrispondere delle somme all'Acquirente, gli importi dovuti saranno versati sul conto dell'Acquirente presso la Contabilità Speciale (come di seguito definita) con data di valuta (i) al più tardi 60 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, e (ii) al più tardi 10 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti al verificarsi dell'ipotesi di cui al secondo capoverso della lettera (b) della presente clausola 11.1. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS debba ricevere un pagamento dall'Acquirente, il versamento sarà effettuato alla data di pagamento della cedola dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti secondo l'Ordine dei Pagamenti.

Qualora i Concessionari restituiscano all'Acquirente, anziché all'INPS, qualunque somma anticipata dall'INPS a titolo di commissione di riscossione, tale somma dovrà

essere prontamente restituita all'INPS dall'Acquirente e, ai fini di chiarezza, l'Acquirente prende atto che tali somme devono restare segregate da qualunque riscossione o recupero e che ad esse non si applicherà l'Ordine dei Pagamenti.

- 11.2 Tutti i pagamenti dall'INPS all'Acquirente in base al presente contratto dovranno essere effettuati in Euro. Tutte le riscossioni relative ai Nuovi Crediti Ceduti, a partire dal 1 maggio 2004, saranno riversate dall'INPS all'Acquirente sulla contabilità speciale n. 20354 - riferimento Soc. Cart. crediti INPS L.402/99 - accesa presso la Tesoreria Centrale dello Stato (la "**Contabilità Speciale**"). Su tale conto sarà versata inoltre qualsiasi somma dovuta dall'INPS all'Acquirente in forza del presente Contratto.
- 11.3 Entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese l'INPS provvederà a trasferire dai propri conti sulla Contabilità Speciale le somme riscosse nel mese precedente a valere sui Crediti Ceduti, al netto delle percentuali applicabili, a seconda dei casi, per le riscossioni e per i recuperi effettuati direttamente dall'INPS, di cui alla clausola 11.1 che precede.
- 11.4 L'Acquirente dovrà restituire all'INPS, in conformità e con le modalità previste nella Convenzione tra i Creditori e nel relativo Quarto Atto Integrativo, gli importi da quest'ultimo versati all'Acquirente e non dovuti. L'INPS dovrà versare all'Acquirente le somme incassate a valere sui Nuovi Crediti Ceduti successivamente alla Data di Efficacia.

Con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno 2005, l'INPS provvederà a comunicare all'Acquirente, entro i 20 giorni successivi, lo stato delle riconciliazioni effettuate tra le somme versate di cui alla clausola 11.3 che precede e quelle effettivamente dovute. Eventuali conguagli a credito o a debito saranno effettuati senza applicazione di interessi; alle medesime scadenze sarà fornita anche la situazione complessiva dei Nuovi Crediti Ceduti.

- 11.5 Nel presente contratto per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno lavorativo, diverso da sabato e domenica, in cui le banche sono generalmente aperte in Roma. Un qualsiasi atto si considererà utilmente compiuto nel corso di un dato giorno lavorativo se compiuto negli orari di apertura delle banche in tale giorno.

12. **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBMANDATI**

- 12.1 L'INPS non può cedere a terzi il presente contratto.
- 12.2 L'INPS non può affidare a submandatari il compimento di una o più delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Prima di prestare detto consenso, l'Acquirente avrà, tra l'altro, diritto di ricevere copia di tutti i documenti dallo stesso ritenuti necessari per valutare la valida costituzione, l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria di tali soggetti.
- 12.3 L'Acquirente è libero di incaricare uno o più soggetti - anche dotati di poteri di rappresentanza - di adempiere alle obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente contratto, ovvero di seguire l'andamento delle liti relative all'esistenza dei

Nuovi Crediti Ceduti, controllare l'operato dell'INPS e dei Concessionari e compiere quant'altro necessario a tutelare i diritti nascenti a suo favore dal presente contratto. L'INPS si impegna sin d'ora a riconoscere tali mandatari e ad assicurare loro tutta la necessaria assistenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

- 12.4 Si specifica, per quanto possa occorrere, che laddove l'INPS, per rispettare gli impegni assunti con il presente contratto, debba agire, anche giudizialmente, per conto o nell'interesse dell'Acquirente agirà, salvo ove altrimenti espressamente disposto e salvo quanto previsto alle precedenti clausole 6.11 e 9.4, in proprio e senza alcun potere di rappresentanza.

13. **ESERCIZIO DI DIRITTI**

- 13.1 Il mancato, ritardato o parziale esercizio, da parte dell'INPS o dell'Acquirente, di propri diritti nascenti dal presente contratto non dovrà essere considerato come rinuncia a detti diritti (salvo l'ipotesi di prescrizione). Eventuali concessioni di deroghe o rinunce a far valere diritti dovranno essere considerate come eccezionalmente concesse, salvo che sia stato altrimenti specificato per iscritto.

- 13.2 L'esercizio di un rimedio o diritto da parte dell'INPS o dell'Acquirente non precluderà in nessun caso l'esercizio di altri rimedi o diritti agli stessi spettanti ai sensi della legge o del presente contratto. Ove l'Acquirente rinunci all'esercizio di alcuno dei propri diritti derivanti dal presente contratto lo stesso provvederà ad informare prontamente le Agenzie di *Rating*.

14. **CONTENUTO DELL'ACCORDO DI CESSIONE**

- 14.1 Il presente contratto contiene tutti gli accordi tra l'INPS e l'Acquirente relativi alla cessione dei Nuovi Crediti Ceduti. Le clausole del presente contratto potranno essere modificate solo per iscritto e con il consenso sia dell'INPS che dell'Acquirente.

- 14.2 L'invalidità di qualsiasi clausola del presente contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole.

15. **RISERVATEZZA**

La comunicazione dei dati personali da parte dell'INPS all'Acquirente o a terzi da questo incaricati ai sensi del presente contratto viene effettuata in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Acquirente e i soggetti che dallo stesso ricevono incarichi ai sensi del presente contratto si obbligano a trattare i dati personali dei quali vengano a conoscenza a seguito dell'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

16. **COMUNICAZIONI**

16.1 Ogni avviso o comunicazione da inviarsi in relazione al rapporto regolato dal presente contratto dovrà, salvo ove altrimenti previsto, essere effettuato in italiano e per iscritto ai seguenti indirizzi:

(i) per l'INPS:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Via Ciriaco De Mita n. 21

00144 - Roma (Italia)

Telefono: +39 06 590.53.812 oppure +39 06 590.53.792

Fax: +39 06 596.47.081

All'attenzione del Direttore Generale

(ii) per l'Acquirente:

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A.

Via Giambattista Vico n. 9

00196 - Roma (Italia)

Telefono: +39 06 326.98.91

Fax: +39 06 326.98.920 oppure +39 06 326.98.921

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.2 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 giorni ogni variazione dei suddetti indirizzi.

17. **IMPOSTE, TASSE E SPESE**

17.1 L'Acquirente avrà diritto a pretendere dall'INPS tutta la documentazione e l'assistenza necessaria (i) in caso di ispezioni, accertamenti o contestazioni mosse da autorità amministrative, tributarie o giudiziarie italiane o straniere; e (ii) qualora l'Acquirente intenda contestare le richieste avanzate da autorità amministrative, tributarie o giudiziarie italiane o straniere, ovvero i risultati di eventuali ispezioni, o accertamenti dalle stesse condotti o contestazioni dalle stesse sollevate.

17.2 L'INPS sarà tenuto al rimborso di ogni imposta o tassa pagata dall'Acquirente a seguito della conclusione o esecuzione del presente contratto in base a semplice richiesta scritta dell'Acquirente, corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta o tassa.

17.3 Si precisa, senza pregiudizio per quanto sopra previsto, che, a norma del comma 16 dell'Articolo 13, la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, nonché tutti gli altri atti e prestazioni necessari per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. Alla luce di quanto sopra il presente contratto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il presente contratto è retto dal diritto italiano.

18.2 Il foro di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validità, interpretazione o esecuzione.

Roma, 29 novembre 2004

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

GIAN PAOLO SASSI

Avv. Gian Paolo Sassi
Presidente dell'INPS

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A.

G. E.C. BURROWS

Dott. Gordon Edwin Charles Burrows
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per presa visione e accettazione il Rappresentante dei Portatori dei Titoli

Sanpaolo Fiduciaria S.p.A.

MARCO TRONCONI

Dott. Marco Tronconi
Direttore Generale

Roma, 29 novembre 2004

Allegato 1

CONVENZIONE TIPO

*[FOTOCOPIA DELLA CONVENZIONE TIPO STIPULATA IN DATA 29/11/1999 INSERITA
NELL'ORIGINALE DEL CONTRATTO DI CESSIONE]*

Allegato 2

ORDINE DEI PAGAMENTI

Ordine dei Pagamenti prima di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine

In questo Allegato, i termini in maiuscolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento dei Titoli (Conditions). In caso di discordanza, prevarrà il testo in inglese del medesimo Regolamento dei Titoli.

Prima della notifica di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine (*Trigger Notice*) (come definito alla Condizione 10 (*Eventi Determinanti*)), i Fondi Disponibili dell'Emittente saranno utilizzati a ciascuna Data di Pagamento Interessi (come definita alla Condizione 5.1 (*Date di Pagamento Interessi e Periodi di Interesse*)), ovvero in qualsiasi data, dopo che i Titoli siano stati integralmente rimborsati, per effettuare i seguenti pagamenti (dopo il pagamento a tale data di qualsiasi importo allora dovuto o già scaduto alle Controparti di Copertura Finanziaria in forza dei relativi Allegati di supporto dei crediti dei Contratti di Copertura Finanziaria, ove vi siano, nella misura in cui tale importo non possa essere raggiunto con pagamenti dal Conto di Garanzia Contanti (*Hedging Collateral Cash Account*) o con trasferimenti di titoli dal Conto di Garanzia Titoli (*Hedging Collateral Custody Account*)) secondo l'ordine di priorità che segue (in ogni caso, solo a condizione che, e nei limiti in cui, i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati interamente effettuati):

primo, tutte le commissioni, costi, spese e tasse che sia necessario pagare per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerlo in buono stato ovvero per rispettare le disposizioni di legge applicabili, ovvero in relazione alla quotazione dei Titoli o al loro deposito, ovvero in relazione ad una qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai Portatori dei Titoli o ad altre controparti dei Documenti dell'Operazione;

secondo, senza alcun ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare qualsiasi somma dovuta e pagabile a tale Data di Pagamento Interessi al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, alla Banca Agente, alla Banca Principale, al Mandatario Lussemburghese di Pagamento, alla Società di Servizi, alla Banca Depositaria del Conto di Riscossione, alla Banca Incaricata dell'Operazione ed alla/e Società di Revisione;

terzo, per pagare tutte le somme dovute e pagabili all'INPS ai sensi dei Contratti di Cessione in ragione dei servizi resi dall'INPS all'Emittente e dei conguagli dovuti all'INPS per i costi di riscossione;

quarto, senza alcun ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare le somme dovute e pagabili a qualunque Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi dei Contratti di Copertura Finanziaria alla rispettiva Data di Pagamento Interessi (purché si tratti di somme diverse da quelle dovute in caso di risoluzione dei Contratti di Copertura Finanziaria);

quinto, senza alcun ordine di priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare, nel medesimo ordine, (i) tutte le somme già dovute per

gli interessi maturati sui Titoli e pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi, (ii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme già dovute e pagabili ad una Controparte Originaria di Copertura Finanziaria, a seguito della risoluzione del relativo Originario Contratto di Copertura Finanziaria, secondo quanto disposto negli Originari Contratti di Copertura Finanziaria, e (iii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme dovute e pagabili ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria, a seguito della risoluzione del relativo Nuovo Contratto di Copertura Finanziaria, secondo quanto disposto nei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria, purché si tratti di somme diverse da qualunque Pagamento Subordinato relativo ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria conseguente alla risoluzione dei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria (*New Hedging Counterparty Subordinated Termination Payments*);

sesto, per pagare tutte le eventuali somme dovute per il rimborso del capitale dei Titoli e pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi, secondo il seguente ordine: (i) i Titoli della Serie 5 fino al completo rimborso degli stessi, (ii) dopodiché, i Titoli della Serie 5A fino al completo rimborso degli stessi, (iii) dopodiché, i Titoli della Serie 6 fino al completo rimborso degli stessi, (iv) dopodiché, i Titoli della Serie 7 fino al completo rimborso degli stessi, e (v) dopodiché, i Titoli della Serie 8 fino al completo rimborso degli stessi;

settimo, per accreditare, prima che i Titoli siano stati completamente rimborsati, il Fondo di Liquidità (*Debt Service Reserve*) e il Fondo di Liquidità del Terzo Portafoglio (*Third Portfolio Debt Service Reserve*);

ottavo, nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, per pagare qualunque Pagamento Subordinato relativo ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria conseguente alla risoluzione dei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria (*New Hedging Counterparty Subordinated Termination Payments*) dovuto e pagabile ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi di un Nuovo Contratto di Copertura Finanziaria; e

nono, una volta che i Titoli siano stati completamente rimborsati, per pagare all'INPS qualunque quota prezzo differita pagabile ai sensi dei Contratti di Cessione.

Ordine dei Pagamenti a seguito di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine

A seguito della notifica di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine, tutte le somme incassate o recuperate dall'Emittente e/o dal Rappresentante dei Portatori dei Titoli in relazione al Portafoglio e agli altri Diritti dell'Emittente (dopo il pagamento a tale data di qualsiasi importo allora dovuto o già scaduto alle Controparti di Copertura Finanziaria in forza dei relativi Allegati di supporto dei crediti dei Contratti di Copertura Finanziaria, ove vi siano, nella misura in cui tale importo non possa essere raggiunto con pagamenti dal Conto di Garanzia Contanti (*Hedging Collateral Cash Account*) o con trasferimenti di titoli dal Conto di Garanzia Titoli (*Hedging Collateral Custody Account*)) saranno utilizzate come segue (in ogni caso, solo a condizione che, e nei limiti in cui, i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati interamente effettuati):

primo, tutte le commissioni, costi, spese e tasse che sia necessario pagare per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerlo in buono stato ovvero per rispettare le disposizioni di legge applicabili, ovvero in relazione alla quotazione dei Titoli o al loro deposito, ovvero in relazione ad una qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai Portatori dei Titoli o ad altre controparti dei Documenti dell'Operazione;

secondo, senza alcun ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare qualsiasi somma dovuta e pagabile al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, alla Banca Agente, alla Banca Principale, al Mandatario Lussemburghese di Pagamento, alla Società di Servizi, alla Banca Depositaria del Conto di Riscossione, alla Banca Incaricata dell'Operazione ed alla/e Società di Revisione;

terzo, per pagare tutte le somme dovute e pagabili all'INPS ai sensi dei Contratti di Cessione in ragione dei servizi resi dall'INPS all'Emittente e dei conguagli dovuti all'INPS per i costi di riscossione;

quarto, senza alcun ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare le somme dovute alle Controparti di Copertura Finanziaria ai sensi dei Contratti di Copertura Finanziaria alla rispettiva Data di Pagamento Interessi (purché si tratti di somme diverse da quelle dovute in caso di risoluzione dei Contratti di Copertura Finanziaria);

quinto, senza alcun ordine di priorità tra di loro, ma in proporzione ai rispettivi importi già dovuti, per pagare (i) tutte le somme già dovute e pagabili in relazione ai Titoli, (ii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme già dovute e pagabili ad una Controparte Originaria di Copertura Finanziaria, a seguito della risoluzione del relativo Originario Contratto di Copertura Finanziaria, secondo quanto disposto negli Originari Contratti di Copertura Finanziaria, e (iii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme dovute e pagabili ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria, a seguito della risoluzione del relativo Nuovo Contratto di Copertura Finanziaria, secondo quanto disposto nei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria, purché si tratti di somme diverse da qualunque Pagamento Subordinato relativo ad una Nuova Controparte di

Copertura Finanziaria conseguente alla risoluzione dei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria (*New Hedging Counterparty Subordinated Termination Payments*);

sesto, per pagare, nel medesimo ordine, tutte le eventuali somme dovute e pagabili per il rimborso del capitale di ciascuna serie di Titoli;

settimo, per pagare, nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, qualunque Pagamento Subordinato relativo ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria conseguente alla risoluzione dei Nuovi Contratti di Copertura Finanziaria (*New Hedging Counterparty Subordinated Termination Payments*) dovuto e pagabile ad una Nuova Controparte di Copertura Finanziaria ai sensi di un Nuovo Contratto di Copertura Finanziaria; e

ottavo, una volta che i Titoli siano stati completamente rimborsati, per pagare all'INPS qualunque quota prezzo differita pagabile ai sensi dei Contratti di Cessione.

Allegato 3

PIANO DI RIMBORSO DEI TITOLI

Date di Pagamento Interessi	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 5A	Serie 8
Gennaio 2005	-	-	-	-	-
Luglio 2005	1.500	-	-	-	-
Gennaio 2006	-	-	-	-	-
Luglio 2006	-	-	-	1.500	-
Gennaio 2007	-	-	-	-	-
Luglio 2007	-	1.500	-	-	-
Gennaio 2008	-	-	-	-	-
Luglio 2008	-	-	1.500	-	-
Gennaio 2009	-	-	-	-	-
Luglio 2009	-	-	-	-	2.050
Totale	1.500	1.500	1.500	1.500	2.050

Allegato 4

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Categorie di crediti per le quali non è raggiunto l'Importo Minimo Garantito:	Ponderazione da applicare alle eccedenze relative alle restanti tipologie di crediti ai fini del calcolo dell'Importo Minimo Garantito		
	Aziende	Artigiani e Commercianti	Agricoli
Aziende	N/A	40%	25%
Artigiani e Commercianti	170%	N/A	60%
Agricoli	200%	130%	N/A